

GUIDA ALLA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

(di *Federica Moschella*)

A seguito dell'accoglimento della teoria normativa elaborata da Nigro, di recente recepita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 3/2011, l'interesse legittimo assurge al rango di posizione giuridica soggettiva, di natura sostanziale, di pari dignità rispetto al diritto soggettivo, ancorché tutelata – per ovvie ragioni – in modo diverso.

Così inteso, l'interesse legittimo si configura quale potere riconosciuto al privato di influire sull'azione amministrativa, condizionandola, al fine di tutelare il bene sostanziale alla cui conservazione (interesse legittimo oppositivo) o acquisizione (interesse legittimo pretensivo) il privato stesso aspira.

Vengono, dunque, superate le teorie che consideravano l'interesse legittimo quale interesse occasionalmente protetto o interesse di natura meramente processuale o, ancora, interesse strumentale alla legittimità dell'azione amministrativa; l'interesse del privato, che attiene ad un bene della vita, è considerato dalla norma attributiva del potere ed è, pertanto, qualificato e differenziato rispetto agli interessi riferibili alla generalità dei consociati.

In tale mutato contesto, ne è derivata una rimediazione della funzione del processo amministrativo il quale deve garantire una tutela piena ed effettiva, in ossequio ai principi costituzionali e comunitari, tenendo comunque sempre conto dell'attività amministrativa che viene in rilievo, espressione di un potere - particolarmente intenso in caso di attività discrezionale - finalizzato alla cura dell'interesse pubblico (d'altra parte è proprio in questo che risiede il maggior tratto distintivo tra la tutela prevista per l'interesse legittimo e quella prevista per il diritto soggettivo).

Per tali ragioni, a seguito di numerosi interventi legislativi e di storiche pronunce giurisprudenziali (si pensi, ad esempio, alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 che ha sancito la risarcibilità del danno derivante da lesione dell'interesse legittimo), il Codice del Processo Amministrativo - D.lgs. n. 104/2010 - in conformità ai criteri di delega previsti dall'art. 44 della legge n. 69/2009, ha previsto accanto alla tradizionale tutela caducatoria o di annullamento (art. 29 c.p.a.), la tutela di condanna e risarcitoria (art. 30 c.p.a.), la tutela avverso il silenzio e la tutela dichiarativa (entrambe previste all'art. 31 c.p.a.; nello specifico, il vizio di nullità - l'azione avverso il quale è prevista ai sensi del 4° comma dell'art. 31 c.p.a. - è stato introdotto con l'art. 21 *septies* della l. n. 241/90), nonché la tutela cautelare (art. 55 e ss c.p.a.).

Nonostante il d.lgs. n. 104/2010 non preveda espressamente le azioni di accertamento e di esatto adempimento, la cui esperibilità era, invece, esplicitamente disciplinata nella versione originaria del testo normativo, è parere condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza (in tal senso, Cons. di Stato, Ad. Plen., decisioni n. 3 e n. 15 del 2011) che tali tecniche di tutela siano rinvenibili in specifiche disposizioni del Codice.

In particolare, l'azione di esatto adempimento, altrimenti detta azione di condanna pubblicistica, è prevista, in tema di silenzio (art. 31, comma 3, c.p.a.) e in materia di contratti pubblici (art. 124 c.p.a.), ossia in quelle

ipotesi in cui, data la natura vincolata dell'attività amministrativa o l'assenza di ulteriori margini di discrezionalità o quando non risultino più necessari ulteriori adempimenti istruttori, si possa chiedere al giudice di adottare un provvedimento soddisfacente della pretesa fatta valere in giudizio.

D'altro canto, la possibilità, per il G.A., di adottare misure idonee a soddisfare la situazione giuridica dedotta in giudizio è prevista nello stesso codice del processo amministrativo all'art. 34, comma 1, lett. c) che, peraltro, nell'ultimo periodo, aggiunto di recente a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 160/2012, prevede che *“l'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o dell'azione avverso il silenzio”*.

Risulta evidente come sia stato predisposto un sistema di tutele in grado di offrire un'effettiva protezione ad un interesse di natura sostanziale, qualificato e differenziato, che attiene ad un bene della vita quale è l'interesse legittimo. In tal senso, come già evidenziato dai giudici di Palazzo Spada (Ad. Plen. decisioni n. 3 e n. 15 del 2011 cit.), anche nel processo amministrativo, al pari del processo civile, è ammessa l'esperibilità di tutte quelle azioni che, sebbene atipiche (come, ad esempio, l'azione di accertamento atipica), siano in ogni caso idonee a tutelare in modo pieno ed effettivo l'interesse legittimo del privato, in ossequio a quanto disposto dall'art. 24 Cost.

Atipicità che è stata intesa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato non soltanto in astratto (come superamento del *numerus clausus* delle azioni tipiche), bensì anche in concreto, in modo tale da assicurare una composizione equilibrata tra l'utilità del ricorrente e gli interessi della P.A., nonché dei controinteressati. In tal senso, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2755/2011 ha affermato la possibilità di emanare una pronuncia di annullamento con soli effetti *ex nunc* – e non necessariamente *ex tunc* – laddove esigenze di ordine pratico, di giustizia sostanziale e di proporzionalità rendano tale pronuncia più idonea a tutelare e temperare i differenti interessi in gioco (in tal senso, T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 22 gennaio 2014, n. 102).

D'altra parte, in tale ottica milita già il 3° comma dell'art. 34 del codice, che dispone che il giudice possa accertare l'illegittimità di un atto amministrativo, ai soli fini risarcitori, laddove la pronuncia di annullamento richiesta non risulti più utile per gli interessi del ricorrente.

Abbandonata una concezione meramente formale di tutela, ben può accadere che l'annullamento di un provvedimento risulti, allo stato dei fatti, del tutto inutile (in quanto, ad esempio, l'atto ha già esaurito completamente i suoi effetti) a soddisfare l'interesse del ricorrente, residuando, nondimeno, la possibilità di emettere, in favore di quest'ultimo, una pronuncia che ne accerti l'illegittimità ai fini della conseguente tutela risarcitoria.

Diviene chiaro come l'annullamento non costituisca più l'unico rimedio volto a sanzionare un provvedimento illegittimo, soprattutto quando viene a mancare l'interesse del ricorrente in tal senso. Del resto lo stesso art. 21 *octies* della l. n. 241/90 dopo aver contemplato le ipotesi che comportano l'annullabilità del provvedimento amministrativo, svincola, al secondo comma, il riscontro dell'illegittimità

dall'esito caducatorio, nei limiti in cui il vizio non abbia influito sulla portata sostanziale della determinazione amministrativa.

Il ricorso amministrativo

Le azioni di cognizione sopra descritte (azioni di annullamento, di condanna, di accertamento e dichiarative) vengono esercitate attraverso la proposizione del ricorso che costituisce l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al TAR.

Attraverso tale atto giudiziario, che consiste in una formale istanza proveniente dal soggetto che chiede tutela, di regola viene impugnato l'atto amministrativo lesivo dell'interesse del ricorrente, al fine di chiederne, generalmente, l'annullamento o allo scopo di ottenere una sentenza che accerti e dichiari la nullità dell'atto stesso.

La forma del ricorso viene utilizzata anche in sede di giurisdizione esclusiva e di merito, nonché nelle ipotesi in cui si intenda domandare il risarcimento del danno o l'accertamento del bene della vita in caso di silenzio della PA.

Gli articoli 40 (di recente riformulato ad opera del D.lgs. n. 160/2012) e 41 c.p.a. elencano gli elementi essenziali del ricorso, i contenuti minimi che lo stesso deve possedere nonché le modalità di individuazione dei soggetti ai quali il ricorso deve essere notificato.

Sebbene la legge non indichi un preciso ordine di esposizione, è preferibile, anche in ossequio ad una prassi forense ormai consolidata, osservare la sequenza che si riporta qui di seguito.

Il ricorso deve contenere:

1. L'INDICAZIONE DEL TAR ADITO

Sebbene l'art. 40 c.p.a. non lo preveda espressamente, nondimeno si ritiene che l'indicazione del TAR adito, volta a consentire l'instaurazione corretta del rapporto processuale, sia richiesta a pena di nullità. Tale nullità viene, comunque, sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e dei controinteressati, presso il Tribunale in cui il ricorso è stato depositato.

Ovviamente, preliminare a qualsiasi considerazione, vi è la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione, ossia della potestà di decidere una data controversia.

Senza entrare nel merito della questione, che richiederebbe una trattazione troppo estesa, pare opportuno ricordare che sussiste la giurisdizione del G.A. solo a fronte di un'attività amministrativa che espliciti l'esercizio di un potere – sulla base di una norma attributiva dello stesso – volto alla cura dell'interesse pubblico. In altri termini, c'è il G.A. ogniqualvolta la P.A. agisca autoritativamente, spendendo un potere che può essere ravvisato anche in comportamenti “mediatamente collegati con il potere” (in tal senso Corte Cost. sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006).

Per quanto, invece, riguarda il profilo della competenza, ossia quella frazione di giurisdizione che spetta ad un giudice in ordine ad una controversia, essa viene determinata sulla base delle norme vigenti al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando successive variazioni legislative (cd. principio della “*perpetuatio jurisdictionis*” sancito dall'art. 5 c.p.c.).

Nel processo amministrativo, la competenza del G.A. si ripartisce sulla base del grado (Tar giudice di primo grado e Consiglio di Stato giudice di appello); sulla base della materia (da intendersi in una duplice accezione: da una parte costituisce il criterio con cui si distingue la tipologia di giurisdizione, ossia di legittimità, esclusiva e di merito, e dall'altra – in ordine alle specifiche ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 14 c.p.a. – rappresenta un parametro di ripartizione della competenza cd. "funzionale"); infine, sulla base del territorio.

La competenza territoriale, ex art. 13 c.p.a., è il criterio principale di riparto della giurisdizione del G.A. In particolare, l'art. 13 c.p.a., come già previsto dall'art. 14 c.p.a. per la competenza funzionale, ha introdotto il principio dell'inderogabilità della competenza territoriale, consentendo, quindi, la rilevabilità anche d'ufficio dell'incompetenza.

2. GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL RICORRENTE, DEL SUO DIFENSORE E DELLE PARTI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO È PROPOSTO (*art. 40, comma 1, lett. a*);

Tali elementi costituiscono la c.d. epigrafe, in cui si devono indicare, per l'appunto, i dati identificativi del ricorrente (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio dello stesso oppure, nel caso in cui si tratti di una persona giuridica, occorre indicare la sede legale della stessa, la P.iva ed il legale rappresentante *pro tempore*), del suo difensore (ricordando di indicare, oltre al codice fiscale, l'indirizzo PEC e il numero di fax) e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, ossia parte resistente e controinteressati.

3. L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA, IVI COMPRESO L'ATTO O IL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE IMPUGNATO E LA DATA DELLA SUA NOTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE O COMUNQUE DELLA SUA CONOSCENZA (*art. 40, comma 1, lett. b*);

Stante la molteplicità delle azioni di cognizione che sono ormai esperibili nel processo amministrativo, si è resa necessaria prescrivere sia l'indicazione dell'oggetto della domanda sia il provvedimento giudiziario richiesto al giudice.

Dovrà essere altresì indicato l'atto o il provvedimento amministrativo che viene impugnato (evenienza, questa, non necessaria in un giudizio di accertamento) e la data della notificazione dello stesso, alla quale viene equiparata – come precisato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – quella della comunicazione o, in ogni caso, la data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento.

Infine, nell'ipotesi di giudizio avverso silenzio-inadempimento, dovrà essere indicata l'istanza proposta dal ricorrente alla P.A.

4. L'ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI (*art. 40, comma 1, lett. c*);

L'esposizione dei fatti deve contenere una narrazione sintetica delle vicende storiche ed ambientali nel cui ambito è stato emanato il provvedimento amministrativo impugnato ovvero è stato tenuto dalla P.A. un dato comportamento oggetto di giudizio.

Detta esposizione dei fatti va condotta, per quanto possibile, con il taglio della cronaca "giornalistica", ossia scevra di giudizi o "commenti" (che, invece, ben potranno essere inseriti nella parte argomentativa in diritto).

Al fine di condurre il giudice nel senso a sé favorevole, nella consapevolezza che la “partita” si gioca prima di tutto sulle circostanze fattuali, essendo noto che “*iura novit curia*”, il ricorrente deve saper selezionare ed “ordinare” gli avvenimenti che appaiono essenziali e rilevanti, trascurando, quindi, quelli non strettamente pertinenti.

5. I MOTIVI SPECIFICI SU CUI SI FONDA IL RICORSO (*art. 40, comma 1, lett. d*);

Terminata la narrazione dei fatti, il ricorrente deve sviluppare la parte in “diritto”, ossia deve indicare i motivi specifici su cui si fonda il ricorso.

Preliminarmente, il ricorrente potrebbe ritenere opportuno enunciare le ragioni in base alle quali afferma, in ordine alla vicenda oggetto di giudizio, la sussistenza della giurisdizione del G.A., specialmente laddove il ricorso verta su controversie delle quali può essere dubbia la riconducibilità nell’alveo della relativa giurisdizione (in tale ipotesi, è senz’altro decisiva la citazione di sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno già sancito la devoluzione delle controversie in questione alla giurisdizione amministrativa, magari risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali emersi in proposito).

Inoltre, può essere utile chiarire brevemente alcuni aspetti inerenti le condizioni (di ammissibilità) dell’azione, ossia la legittimazione a ricorrere (il ricorrente deve essere titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato) e l’interesse a ricorrere (la lesione lamentata deve essere concreta ed attuale e l’accoglimento del ricorso deve poter determinare per il ricorrente un’utilità o un vantaggio), il cui difetto preclude in modo assoluto la decisione nel merito della causa.

L’elemento essenziale del ricorso, la cui mancanza determina l’inammissibilità dello stesso, è costituito dall’esposizione dei motivi specifici su cui si fonda la pretesa fatta valere in giudizio: essi definiscono l’oggetto dello stesso, in quanto il giudice sarà vincolato alle censure dedotte dal ricorrente.

I “motivi” non sono costituiti unicamente dai “tradizionali” vizi del provvedimento che, ai sensi dell’art. 21 *octies*, comma 1, della l. n. 241/90, ne determinano l’annullabilità (incompetenza [relativa], violazione di legge ed eccesso di potere); occorre esporre le “ragioni” poste a fondamento della domanda, tra cui, per quanto attiene alla domanda risarcitoria, l’indicazione del danno subito, della colpa della P.A., della sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento impugnato o il comportamento (attivo od omissivo) della P.A., del danno subito dal ricorrente nonché dell’antigiuridicità della condotta amministrativa.

In base al principio dispositivo, il ricorrente può indicare nell’atto l’ordine con cui desidera che i motivi siano trattati, chiedendo l’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, fermo restando che tale indicazione non è vincolante per il giudice.

Il requisito della specificità dei motivi è condizione di ammissibilità degli stessi, stante il comma 2 dell’art. 40 c.p.a., ai sensi del quale sono inammissibili i motivi proposti in violazione delle disposizioni di cui alla lett. d), ossia privi del carattere della specificità.

Peraltro l’art. 40, come da ultimo novellato, ha suddiviso in sette lettere, in luogo delle quattro originarie, gli elementi che devono essere presenti nel ricorso, evidenziando come detti elementi debbano essere contenuti “distintamente”, affinché il ricorso sia redatto in modo chiaro ed intellegibile, consentendo, quindi, al giudice di comprendere quali siano i vizi e le circostanze dedotte per sostenere l’invalidità dell’atto impugnato.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 40 c.p.a., si è osservato che i motivi possano, quindi, essere ritenuti inammissibili non solo se carenti di specificità ma anche ove non indicati “distintamente” nella parte ad essi dedicata, ossia nella parte in “diritto”; invero, i motivi di censura, contenuti nel ricorso, andranno inseriti nella parte “in diritto”, divenendo per l'effetto inammissibili i motivi “intrusi”, contenuti invece nella parte “in fatto” (in tal senso, Cons. di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469).

Devono, altresì, considerarsi inammissibili i cd. motivi *per relationem*, ossia quelli che fanno integrale rinvio ad un atto diverso, anche se allegato al ricorso (come, ad esempio, può essere un parere tecnico di un medico specialista); nondimeno, si ribadisce, i motivi devono essere contenuti nel ricorso e devono chiaramente specificare le ragioni di illegittimità che si denunciano (in tal senso T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 4 dicembre 2013, n. 935; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 13 giugno 2013, n. 1741).

Non è sufficiente, quindi, denunciare genericamente un vizio, ma occorre evidenziare sotto quale profilo detto vizio venga dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali si possa desumerne l'effettiva sussistenza.

Inoltre, il ricorrente può proporre motivi aggiunti nell'ipotesi in cui intenda introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle esperite, ex art. 43 c.p.a. (attraverso i motivi aggiunti può essere promossa l'azione di accertamento del diritto di reintegrazione e del diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da atto amministrativo illegittimo).

6. ISTANZA CAUTELARE

Al termine dell'esposizione dei motivi di diritto, qualora il ricorrente chieda anche l'emanazione di una misura cautelare, si dovrà dedicare, in ordine a detta istanza, un apposito capitolo all'interno del quale occorrerà provare la sussistenza dei presupposti necessari cui è subordinato il rilascio della misura richiesta, ossia l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al primo presupposto (non manifesta infondatezza del ricorso), è normalmente sufficiente un rinvio a quanto già esposto in diritto, ribadendo eventualmente, ma in modo molto sintetico, alcuni rilievi che si desiderano porre ulteriormente in evidenza.

Per quanto, invece, concerne il *periculum in mora* (pregiudizio grave ed irreparabile), il ricorrente ha l'onere di prospettare, in punto di fatto, il pregiudizio che gli deriverebbe ove, nelle more del giudizio di merito, ad esempio non venisse paralizzata in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato.

Nell'elaborato, va altresì evidenziato come la concessione della misura cautelare, oltre a scongiurare qualsivoglia pregiudizio per il ricorrente, non arrechi in realtà alcun danno, se non minimo, all'interesse generale alla cui cura è preposto il provvedimento impugnato: tale rilievo è consigliato posto che il giudice, nel decidere circa il rilascio della misura cautelare, opera una valutazione comparativa tra il pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente per effetto della perdurante efficacia del provvedimento e quello che, invece, potrebbe verificarsi per l'interesse generale (e del controinteressato) dalla quiescenza temporanea dell'operatività della determinazione amministrativa gravata.

7. CONCLUSIONI. L'INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CHIESTI AL GIUDICE (*art. 40, comma 1, lett. f*));

Al termine del ricorso occorre sviluppare le conclusioni, all'interno delle quali si devono indicare, alla luce di quanto precedentemente esposto, i provvedimenti che si richiedono al G.A., come enunciati e nei limiti individuati dall'art. 34 c.p.a.

8. L'INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA (*art. 40, comma 1, lett. e*);

Formulate le conclusioni, il ricorrente ha l'onere di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi, tenendo conto che nel nuovo processo amministrativo sono ammessi tutti i mezzi di prova del processo civile (ad eccezione dell'interrogatorio formale e del giuramento).

Occorre precisare che, anche a seguito dei numerosi interventi legislativi, il sistema probatorio del processo amministrativo è ancora regolato dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice.

In detto modello, che è intermedio rispetto a quello dispositivo "secco" (in cui la raccolta delle prove avviene su esclusiva indicazione della parte) e a quello inquisitorio (in cui il giudice perviene d'ufficio alla raccolta dei fatti), spetta alle parti l'onere di fornire quegli elementi di prova che siano nella loro disponibilità (ex art. 64, comma 1, c.p.a.), potendo comunque il giudice esercitare rilevanti poteri istruttori, stante il suo potere-dovere di acquisire elementi probatori necessari al fine della definizione del giudizio, soprattutto nell'evenienza in cui la parte ricorrente non abbia disponibilità delle prove che si trovano nell'esclusivo possesso dell'amministrazione. In tali casi, infatti, è evidente la sostanziale posizione di disparità tra privato e P.A. che giustifica, dunque, i poteri istruttori del giudice.

Tuttavia, è stato da ultimo precisato che, laddove non ricorra tale situazione di disuguaglianza, il sistema probatorio deve considerarsi fondato sul disposto dell'art. 64 comma 1 c.p.a. e, in epoca anteriore al codice del processo, sul combinato disposto di cui agli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., sicché non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi, mediante l'esercizio dei poteri istruttori, alla parte onerata nel caso in cui questa non si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a fondamento della sua azione (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 maggio 2014, n. 4771 ; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 2358).

Pertanto, nel caso in cui il privato abbia la disponibilità delle prove, deve operare il principio dispositivo secco; nel giudizio per il risarcimento dei danni causati dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo, ad esempio, il ricorrente è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi dell'illecito (in tal senso, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 73; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 settembre 2013, n. 928).

9. LA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA, AI SENSI DELL'ART. 14, D.P.R. 30 MAGGIO 2001 N. 115

Ai fini della regolarità fiscale dell'atto, il candidato dovrà inserire la dichiarazione relativa al valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo unificato da versare.

10. LA SOTTOSCRIZIONE DEL RICORRENTE, SE ESSO STA IN GIUDIZIO PERSONALMENTE, OPPURE DEL DIFENSORE, CON INDICAZIONE, IN QUESTO CASO, DELLA PROCURA SPECIALE (*art. 40, comma 1, lett. g*);

Al termine del ricorso il candidato dovrà redigere la procura che per ragioni di comodità, ai fini dell'esame di Stato, si consiglia di apporre in calce piuttosto che a margine.

L'avvocato che firma in nome della parte deve essere munito di procura speciale: nel processo amministrativo la procura alla lite deve avere il carattere della specialità, giacché deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa nella specifica fase del giudizio.

Infatti, dal disposto dell'art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a., si rileva che: 1) la procura generale alle liti è insufficiente per l'attribuzione della rappresentanza tecnica; 2) la procura speciale deve essere conferita in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

Inoltre, deve ritenersi superato ogni dubbio, sorto in passato, circa la proponibilità dei motivi aggiunti in assenza di una procura alle liti distinta rispetto a quella rilasciata per il ricorso introduttivo di primo grado: a norma dell'art. 24 c.p.a., la procura si intende conferita anche per la proposizione di motivi aggiunti.

Per quanto, invece, riguarda la proposizione del ricorso in appello, la procura deve riportare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., l'indicazione della procura speciale, rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado, non essendo sufficiente che il mandato, conferito per il ricorso di primo grado, riguardi "il giudizio in ogni sua fase" (Cons. di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3809).

Termini per ricorrere

Per poter proporre il ricorso, la parte deve conoscere il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., ossia attraverso la notificazione, comunicazione, pubblicazione o, in ogni caso, per effetto della piena conoscenza dell'atto, *consistente nella percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse a ricorrere contro di esso* (Cons. di Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2013, n. 5973); piena conoscenza (da non intendersi come mera notizia dell'esistenza di un provvedimento) che, come precisato dalla giurisprudenza, determina il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, mentre l'integrale conoscenza del provvedimento consentirà alla parte di integrare il contenuto dello stesso attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

Il rispetto del termine decadenziale è previsto a pena di irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.) la cui mancata osservanza, trattandosi di un termine perentorio, può essere rilevata dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

In particolare, il ricorso amministrativo può essere proposto nel termine di decadenza di:

sessanta giorni (nell'ipotesi di azione di annullamento ex art. 29 c. p.a.); trenta giorni nelle ipotesi di atti sottoposti a rito speciale di cui all'art. 119 e ss. c.p.a.; centoventi giorni nel caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto a mente dell'art. 30 c.p.a.), termine decorrente ex art. 30, comma 3, c.p.a., dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo; infine, il termine per proporre azione di nullità è di centottanta giorni ex art. 31, comma 4, c.p.a.

La notificazione

L'art. 41, comma 2, c.p.a. con riguardo alla notificazione del ricorso ha ribadito quanto già statuito dall'art. 21 della Legge T.A.R., ossia che il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza entro il termine di

legge, sia all'amministrazione che ha emesso l'atto oggetto di impugnativa sia ad almeno uno dei controinteressati. Mentre il mancato rispetto dei termini per la notificazione comporta l'irricevibilità del ricorso, la omessa notifica ne comporta l'inammissibilità.

In ordine al controinteressato, è stato osservato in giurisprudenza come detta qualifica non spetti a chiunque abbia un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato, ma solo a colui che da questo ne tragga un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.

Ad esempio, in riferimento ad un'impugnazione di una graduatoria concorsuale, si è osservato che è imposto al ricorrente la notifica del gravame ad almeno un controinteressato, da individuarsi tra i soggetti in graduatoria, che in caso di esito positivo del ricorso, verrebbero a subire un effetto pregiudizievole (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2014, n. 74).

L'art. 41, comma 4, nel disciplinare le modalità di notificazione come già previste dal codice di procedura civile, contempla anche la forma della notificazione per pubblici proclami, dalla giurisprudenza comunque ritenuta eccezionale date le minor garanzie fornite, qualora il numero dei destinatari sia talmente elevato da rendere particolarmente difficile le ordinarie modalità di notificazione.

In proposito, la giurisprudenza ha comunque precisato che è da considerarsi nulla la notifica del ricorso per pubblici proclami se nell'atto non vengono indicati i nominativi dei controinteressati, a meno che il giudice non abbia espressamente dispensato il ricorrente da tale formalità in considerazione della difficoltà o impossibilità di identificarli (Cons. di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3046; Cons. di Stato, Sez. III, 4 giugno 2013, n. 3050).

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Generalmente, in calce all'atto viene predisposta la relazione di notificazione che, seppur attività riservata all'ufficiale giudiziario, spesso viene redatta dall'avvocato, sia a titolo di cortesia sia per rendere più celeri le operazioni di notifica.

In particolare, nella predisposizione della relazione di notificazione, occorre inserire il nominativo sia della parte istante sia dei soggetti ai quali deve essere consegnato l'atto; l'ufficiale giudiziario certificherà l'eseguita notificazione mediante relazione datata e sottoscritta, ex art. 148 c.p.c., scrivendo la relazione sull'originale e sulla copia dell'atto, ex art. 3, comma 1, Legge n. 890/1982, nonché specificando se la notifica viene effettuata, ad esempio, "a mani di..." o per mezzo del servizio postale.

Riguardo alla notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1, L. n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto indicativa delle propria qualità, con la conseguenza che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relazione di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 gennaio 2015, n. 31).

ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

RICORSO AL T.A.R. – A.T.I. – REVOCA AGGIUDICAZIONE – INFILTRAZIONE MAFIOSA

(di *Federica Moschella*)

Traccia

La Società Alfa, sin dalla sua fondazione coinvolta in diversi contratti di appalto di fornitura e servizi con le Amministrazioni pubbliche interessate, partecipava nell'A.T.I. in veste di mandataria, con altre due società con il ruolo di mandanti, la società Beta e la società Gamma, ad una gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta - indetta dal Comune di Napoli e demandata per lo svolgimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, in qualità di stazione unica appaltante - finalizzata all'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

All'esito del procedimento di gara, risultava aggiudicataria la suddetta A.T.I, che conseguiva l'aggiudicazione definitiva con decreto del Provveditorato n. ... del ..., mentre l'impresa Delta risultava seconda classificata.

Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, la Prefettura di Napoli emetteva una interdittiva antimafia nei confronti della mandante Beta, sulla base delle informative rese dalle forze dell'ordine, con particolare riferimento al parere redatto dal Gruppo Ispettivo Antimafia, in merito a legami di affinità-parentela tra il presidente, il vicepresidente della Società Beta ed un esponente noto alle forze dell'ordine per i suoi legami con un gruppo camorristico locale.

A fronte di tale misura prefettizia, veniva avviato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione durante il quale la società Alfa, nelle proprie controdeduzioni, faceva presente al Comune di volersi avvalere della facoltà che consente alla mandataria, nei casi previsti dalla normativa antimafia, di eseguire i lavori facenti capo alla mandante estromessa anche indicando altra impresa, che veniva individuata nella mandante superstita Gamma: la mandataria, quindi, faceva seguire prontamente la nascita di una nuova ATI sostitutiva della precedente, che vedeva la sola partecipazione della stessa come mandataria e della società Gamma come mandante, il cui atto costitutivo veniva prontamente trasmesso al Comune di Napoli.

Nondimeno, il Comune emetteva provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva, disponendo conseguentemente l'incameramento della cauzione definitiva.

La Società si rivolge, pertanto, al suo legale di fiducia per avere chiarimenti in merito alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Assunte le vesti dell'Avvocato della Società Alfa, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più opportuno.

(*Intestazione*)

(Giudice competente)

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

(Qualificazione dell'atto)

R I C O R S O

(Indicazione del ricorrente, del suo difensore e dell'elezione di domicilio: art. 40, comma 1, lett. a), c.p.a.)

Nell'interesse della Società Alfa (C.F./P. Iva n. ...), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI con la Società Gamma, in persona del signor ... , legale rappresentante *pro tempore*, nato a ... il ... , (C.F. ...), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato ... (C.F. ...), del Foro di Napoli , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ... , via ... , n. ... , ove autorizza a ricevere ogni comunicazione e/o notificazione, al seguente numero di fax ... , nonché all'indirizzo PEC

Ricorrente

(Indicazione della parte resistente)

(Non risulta dal caso prospettato opportuno ricorrere anche nei confronti del Provveditorato, per carenza di legittimazione passiva, non essendo in questa sede impugnati atti imputabili a tale amministrazione, che ha esaurito i suoi compiti di stazione appaltante con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva)

C O N T R O

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*

Resistente

E NEI CONFRONTI DI

- Impresa Delta (C.F. e P.IVA.....), in persona del Presidente suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in....., Via.....

Controinteressata

(Indicazione dell'oggetto della domanda, compresi gli estremi del provvedimento avverso il quale si propone ricorso: art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.)

P E R L ' A N N U L L A M E N T O

previa sospensiva

a) della determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. ... del ... , con la quale è stata disposta, sulla base della interdittiva antimafia nei confronti della mandante Beta, la revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

(Esposizione sommaria dei fatti: art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a.; evitare di riprodurre fedelmente la traccia)

F A T T O

L'odierna ricorrente è una società di produzione e lavoro fondata nell'anno..., che sin dalla sua fondazione ha intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana nell'ambito della stipulazione di contratti di fornitura e servizi.

Da ultimo, la Società Alfa in veste di mandataria partecipava in ATI con le Società Beta e Gamma, con il ruolo di mandanti, alla procedura aperta, indetta dal Comune di Napoli e diretta all'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, conseguendo l'aggiudicazione definitiva con decreto del Provveditorato n. ... del ...

A seguito dell'informativa interdittiva antimafia emessa esclusivamente nei confronti della mandante Beta e del conseguente avvio della revoca della aggiudicazione definitiva, la Società mandataria comunicava invano al Comune l'estromissione della suddetta mandante e la costituzione di una nuova ATI con la sola mandante superstite Gamma.

Pertanto, la medesima ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali è stata revocata l'aggiudicazione definitiva intervenuta in favore della suddetta A.T.I., affinché Codesto Ill.mo Tribunale adito possa sospendere e poi annullare tali provvedimenti, per i seguenti motivi di

(Argomentazioni di diritto: sviluppare i motivi su cui si fonda il ricorso: art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.)

D I R I T T O

I. *Violazione dell'art. 95, comma 1, del codice antimafia ex d.lgs. n. 159/2011 (I provvedimenti odiernamente impugnati risultano illegittimi inoltre per vizi attinenti alla violazione dell'art. 37 del codice dei contratti pubblici, ex d.lgs. n. 163/2006, nonché alla violazione del D.P.R. n. 252/1998).*

Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva si presenta, già ad una prima e superficiale analisi, assolutamente privo di fondamento giuridico.

Difatti, l'art. 95, comma 1, del codice antimafia dispone che: *“Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto”*.

Nel caso di specie, è del tutto evidente e pacifico che ricorrano le suddette condizioni per l'applicazione della norma citata, ossia: a) l'informativa antimafia ha riguardato soltanto una delle due imprese mandanti e non la mandataria; b) è stato dichiarato dalla mandataria, odierna ricorrente, che la mandante interessata dall'informativa, ossia la Società Beta, sarebbe stata estromessa dall'ATI attraverso l'istituzione di una nuova compagine associativa; c) tale estromissione è stata annunciata e poi effettuata tempestivamente e prima del momento fissato per la stipulazione del contratto.

Ciò posto, ne consegue che del tutto illegittimamente l'amministrazione comunale non ha tenuto conto della volontà riparatrice espressa dalla società ricorrente, subito confermata con la costituzione della nuova ATI priva della mandante interdetta.

Invero, nella specie ben poteva l'aggiudicazione definitiva continuare a produrre i suoi effetti positivi nei confronti delle imprese superstiti, avendo le stesse dimostrato di possedere cumulativamente tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dalla *lex specialis* di gara.

Nel merito il Consiglio di Stato, intervenendo sul previgente art. 12 del D.P.R. n. 252/1998 (oggi trasfuso nell'art. 95 del codice antimafia, con estensione a tutte le ipotesi di contratti pubblici), ha chiarito e

precisato che l'art. 12 del D.P.R. n. 252 del 1998 si occupa della specifica ipotesi in cui la perdita di capacità ad assumere la qualità di contraente con la pubblica amministrazione ricada su imprese, diverse dalla mandataria, che operino in associazione, raggruppamento temporaneo o facciano parte di consorzio non obbligatorio (*Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7407*).

In tal caso, la misura interdittiva non si estende all'intero raggruppamento ove si dia luogo, all'estromissione o sostituzione dell'impresa interdetta con le modalità indicate dalla norma regolamentare (*T.A.R. Napoli, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 94*).

Non solo. L'art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 19 - nel testo integrato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 - prevede, per i contratti conclusi con imprese in associazione, la possibilità di sostituire l'impresa mandante oltre che nei casi di fallimento o, se imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione, anche nelle ipotesi previste dalla normativa antimafia. Tale ultima disposizione conferma, quindi, la *ratio* già insita nell'art. 12 del D.P.R. n. 252 del 1998, e poi trasfusa nell'art. 95 del codice antimafia, ossia l'esigenza di contemperare il prosieguo dell'iniziativa economica delle imprese in forma associata con le tutele afferenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini volontariamente l'allontanamento e la sterilizzazione delle imprese *in periculum* di condizionamento malavitoso (*Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2010 n. 7345*).

Pertanto, ribadito quanto sopra esposto, si chiede che venga affermata l'illegittimità della gravata determinazione dirigenziale di revoca dell'aggiudicazione definitiva per violazione dell'art. 95, comma 1, del codice antimafia nonché dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.

II. *Violazione art. 21-quinquies della legge n. 241/90: difetto dei presupposti di legittimità.*

Da quanto sopra esposto, risulta evidente la carenza dei presupposti di legittimità per poter emettere un valido ed efficace provvedimento di revoca.

L'art. 21-*quinquies* consente di revocare un provvedimento amministrativo solo in presenza di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" oppure "nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" o, ancora, nell'ipotesi "di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario", salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Ebbene, è del tutto evidente, anche alla luce della normativa sopra citata - il cui ambito di applicazione appare peraltro ulteriormente delineato a seguito delle recenti modifiche legislative - come dette ipotesi non ricorrano nel caso di specie.

Infatti, posto che la misura interdittiva antimafia non riguarda la mandataria ma solo la mandante Beta e atteso che in tal caso la legge consente la stipulazione del contratto con la mandataria e le altre imprese mandanti non coinvolte, purché la predetta mandante sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto (come accaduto nella vicenda in questione dove, si ribadisce, la mandataria Alfa ha provveduto tempestivamente all'estromissione di Beta ed alla costituzione di una nuova ATI con la sola mandante superstite Gamma), non si ravvisano giustificati e ragionevoli motivi che possano aver determinato l'amministrazione comunale a revocare l'aggiudicazione definitiva. Oltre a non evidenziarsi sopravvenuti motivi di interesse pubblico, peraltro non enunciati dall'amministrazione, non si può neanche affermare che vi sia stato "un mutamento della situazione di fatto" tale da porre in nulla l'aggiudicazione: infatti, come già evidenziato, l'impresa Alfa, esclusa Beta, ha prontamente costituito una nuova A.T.I., con la mandante superstite Gamma, che rispondeva *in toto* ai requisiti richiesti per l'aggiudicazione, non determinando, in concreto, alcun mutamento della situazione di fatto.

Infine, non si può certo affermare che il provvedimento di revoca sia il risultato di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, in quanto l'amministrazione non ha argomentato in tal senso, né la misura interdittiva è idonea ad integrare gli estremi di una siffatta valutazione.

Da ultimo, ad avviso di questa difesa, sussistono peraltro margini di incertezza in ordine alla legittimità della stessa misura interdittiva che ha interessato l'impresa Beta in quanto dalla vicenda si evince chiaramente che detta misura veniva fondata sulla base delle informative rese dalle forze dell'ordine, con particolare riguardo al parere redatto dal Gruppo Ispettivo Antimafia, in merito a "legami di affinità parentela tra il presidente, il vicepresidente della Società Beta e un esponente noto alle forze dell'ordine per i suoi legami con un gruppo camorristico locale".

Pertanto, nulla appare di significativo da poter legittimare il provvedimento a carattere interdittivo, in quanto non vi è alcuna disposizione normativa che permetta di interdire dalla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione semplicemente per dei rapporti di parentela affinità, tra amministratori di società e soggetti dediti all'attività di stampo mafioso.

Sarebbe contraddittorio, difatti, nonché contrario ai dettami costituzionali, privare un soggetto della possibilità di prestare attività lavorativa di tipo imprenditoriale soltanto sulla base di riscontri "anagrafici" con soggetti che espletino attività criminali.

In tal senso, da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, avendo l'interdittiva antimafia natura di strumento di prevenzione avanzata in tema di tutela della legalità nell'attività contrattuale con la P.A., è sufficiente, ai fini della sua adozione, la presenza di un quadro indiziario complessivo che comporti il rischio dell'infiltrazione mafiosa nelle scelte gestionali dell'impresa di cui la stazione appaltante chiede informazioni, dovendosi invece escludere l'adozione della stessa qualora vi sia un quadro di relazioni con elementi della criminalità organizzata non chiare né sufficienti, perciò, a legittimare il sospetto che l'attività dell'impresa graviti anch'essa in ambito mafioso o possa, comunque, esserne condizionata (in tal senso *Consiglio di Stato, 23 aprile 2015, n. 2043*).

Sotto tale profilo, quindi, risulta evidente come già "a monte" l'operato delle Autorità citate sia stato insufficiente per poter giustificare l'emanazione dell'interdittiva antimafia, che ha quindi illegittimamente inficiato in maniera sostanziale il rapporto tra le parti in causa.

Nondimeno, anche a voler considerare detta interdittiva legittima, è in ogni caso illegittima la revoca che ne è conseguita per tutti i motivi precedentemente esposti e ampiamente argomentati.

III. *Il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione della società Alfa è illegittimo anche per eccesso di potere. Difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta.*

Il provvedimento di revoca appare, inoltre, affetto anche dal vizio di eccesso di potere, in quanto risulta che la P.A. ha revocato la suddetta aggiudicazione senza aver prima né accertato le condizioni di esercizio del potere né valutato altre soluzioni praticabili.

Nella specie, l'istruttoria è stata svolta in maniera poco approfondita ed incompleta, non tenendo peraltro conto della nota in cui l'odierna ricorrente comunicava sia l'estromissione della mandante Beta sia la costituzione della nuova ATI.

Tutto ciò ha determinato una scelta amministrativa illogica nonché sproporzionata, giacché la P.A. ben poteva tutelare l'interesse pubblico "mantenendo in vita" l'aggiudicazione definitiva, conservandone gli effetti positivi nei confronti delle imprese superstiti, le quali avevano dimostrato di possedere cumulativamente tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dalla *lex specialis* di gara.

Al contrario, l'amministrazione comunale ha dimostrato di non tener conto dell'insegnamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in virtù del quale la P.A. deve conseguire lo scopo prefissato con il minor sacrificio degli interessi confliggenti e rispettando i canoni di idoneità, necessità e di adeguatezza dell'azione amministrativa.

Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, si chiede a codesto Ill.mo T.A.R. di disporre l'annullamento del provvedimento di revoca impugnato, previa sospensione dell'efficacia.

(Richiesta di misura cautelare: non è una parte necessaria, ma è opportuno inserirla qualora sia possibile provarne i presupposti, ossia il fumus boni iuris ed il periculum in mora)

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, le argomentazioni che precedono danno ampiamente conto della fondatezza delle doglianze della Società Alfa.

In ordine al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati determinano la grave ed inaccettabile compromissione della posizione giuridica complessiva della ricorrente.

La società Alfa, ove tali provvedimenti continuassero a produrre i loro effetti, infatti, risulterebbe palesemente danneggiata sia sotto il profilo dell'immagine, indubbiamente lesa, sia sotto il profilo degli esborsi economici fino ad ora disposti e finalizzati all'esecuzione del contratto di appalto, la cui aggiudicazione è stata ingiustamente revocata dall'Amministrazione convenuta.

La presumibile durata del giudizio renderebbe vano il presente ricorso determinando – in mancanza dell'auspicata sospensione – una stabilizzazione degli effetti di un provvedimento palesemente illegittimo per le ragioni sopra descritte.

In altre parole, l'esito positivo della presente impugnazione non sarebbe tale, a distanza di anni, da ristabilire la legalità violata, senza contare l'inutile dispendio economico che sarebbe rinvenibile per la casse dell'erario nella eventualità estrema in cui l'Amministrazione dovesse ripetere la gara d'appalto finalizzata a commissionare i lavori già intrapresi.

In tal senso, quindi, il danno odiernamente arrecato alla ricorrente può dirsi irreparabile e non altrimenti risarcibile *ex post*.

Voglia pertanto l'Ecc.mo Giudice adito sospendere i provvedimenti impugnati e disporre che l'odierna ricorrente possa tornare a svolgere le attività affidategli.

(Indicazione delle conclusioni, con riferimento ai provvedimenti richiesti al giudice: art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a.)

P. Q. M.

Voglia l'Ill.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso,

- 1) Previamente disporre la sospensione del provvedimento di revoca impugnato ed eventualmente adottare ogni altro provvedimento ritenuto adeguato a salvaguardare i diritti della ricorrente;
- 2) Annullare la determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. ... del ... , con la quale è stata disposta, sulla base della interdittiva antimafia nei confronti della mandante Beta, la revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- 3) Condannare, infine, l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese del presente giudizio.

(Indicazione dei mezzi di prova: art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.)

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

(Dichiarazione del valore della causa: art. 14, D.P.R. n. 115/2001)

Il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato per le spese di giudizio per la

somma di €00.

(Luogo, data e firma dell'avvocato)

Napoli, lì ...

Avv. ...

(Indicazione della Procura speciale: art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.)

PROCURA

Il sottoscritto....., in qualità di rappresentante legale *pro tempore* della Società Alfa, conferisce mandato all'Avv....., del Foro di Napoli conferendogli, affinché promuova il ricorso che è oggetto del presente atto nei confronti del Comune di Napoli, la facoltà di impugnare il provvedimento n.....del....., con ogni altra facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre istanze cautelari, istanze di esecuzione e/o ottemperanza, motivi aggiunti, appello anche cautelare, sottoscrivere il presente atto, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio in Napoli, via ..., n. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, di essere stato reso edotto che i miei dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente legate alle finalità dell'incarico.

Firma ...

E' autentica,

Avv. ...

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno ... , addì ... del mese di ..., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, a istanza come in atti, ho notificato e dato copia del suesteso ricorso:

- 1) al Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., presso la Casa comunale, in ..., via ..., n. ..., quivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di
- 2) a Delta srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in ... , alla via ... , n ... quivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo posta a norma di legge

AUTORE

Federica Moschella, Avvocato in Roma, docente di corsi di metodologia di scrittura forense e per la formazione e l'aggiornamento professionale, docente della Scuola Forense Giuffrè, Autore per la Redazione Scientifica di "DeJure-IusExplorer", del "Foro Amministrativo" e dei "Portali" giuridici tematici Giuffrè.